

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE  
ED IL FUNZIONAMENTO DEI CONSIGLI  
CIRCOSCRIZIONALI**  
**(approvato con delibera di C.C. n. 164 del 21.9.1992)**

**TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art 1 – Divisione Del Territorio**

Il territorio del Comune di Novara è diviso in 13 circoscrizioni:

1. Centro
2. Nord-Est (S. Andrea – S. Rocco)
3. Nord (S. Antonio – Veveri – Vignale)
4. S. Agabio
5. Porta Mortara
6. S. Cuore
7. S. Martino
8. S. Rita (S. Rita – Agognate)
9. Ovest (S. Paolo – Zona Agogna)
10. Sud (Cittadella – Villaggio Dalmazia – Torrión Quartara)
11. Sud – Est (Bicocca – Olengo)
12. Lumellogno (Lumellogno – Pagliate – Casalgiate – Gionzana)
13. Pernate

I confini ed il numero delle circoscrizioni possono essere modificati con deliberazione del consiglio Comunale, previo parere dei Consigli circoscrizionali nonché del Comitato di coordinamento delle circoscrizioni di cui al successivo art. 5

**Art. 2 – Organi del decentramento**

Organi del decentramento sono il Consiglio circoscrizionale ed il suo Presidente.

Il Consiglio circoscrizionale esercita tutte le competenze attribuite alla circoscrizione, fatta eccezione per quelle che lo statuto Comunale, il presente regolamento o altri regolamenti o comunque altri atti del Comune attribuiscono al Presidente del Consiglio circoscrizionale.

Le competenze delegate alla circoscrizione dal Sindaco sono esercitate dal presidente del Consiglio circoscrizionale. Al presidente del Consiglio circoscrizionale spetta, inoltre, rappresentare la circoscrizione, presiedere il Consiglio e predisporre il relativo ordine del giorno e dare esecuzione a quanto deliberato dal Consiglio stesso.

**Art. 3 – Assemblea di circoscrizione**

L'assemblea è uno dei momenti fondamentali della vita della circoscrizione in quanto realizza il rapporto diretto ed immediato con la cittadinanza e le sue esigenze.

E' promossa dal Consiglio circoscrizionale ogni volta che si renda necessario e comunque quando richiesta da almeno 3 o 6 consiglieri, rispettivamente per i Consigli composti da 10 o 20 membri, o su richiesta del Sindaco o di un assessore o delle Commissioni consiliari o su istanza di cittadini elettori rappresentanti almeno 1/100 della popolazione della circoscrizione o dell'assemblea della zona o realtà omogenea di cui all'articolo successivo; la convocazione a cura del Presidente del Consiglio circoscrizionale avviene mediante l'affissione di avvisi all'albo pretorio o nei luoghi maggiormente frequentati della circoscrizione, nonché con ogni forma atta a favorire la conoscenza tra i cittadini dello scopo dell'Assemblea.

L'assemblea è sempre presieduta dal Presidente del Consiglio circoscrizionale o da un consigliere suo delegato.

L'assemblea, cui possono partecipare tutti i cittadini, può tenersi nella sede del Consiglio circoscrizionale o in altri idonei locali decentrati.

L'Assemblea può proporre e suggerire iniziative e modi di intervento che il Consiglio circoscrizionale deve tenere nella giusta considerazione.

#### **Art 4 – Decentramento partecipativo**

All'interno delle circoscrizioni ove vi siano delle zone o realtà omogenee, inequivocabilmente identificabili, può essere prevista, con le modalità da decidersi da parte della circoscrizione che le ricomprende, una forma di partecipazione ai momenti propositivi e consultivi.

#### **Art 5 – Comitato di coordinamento delle circoscrizioni**

E' costituito il comitato di coordinamento delle circoscrizioni.

Tale comitato è composto:

- Dall'assessore al decentramento o altro delegato dal Sindaco
- Dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali o loro delegati

Detto comitato presieduto da un presidente di Consiglio circoscrizionale che resta in carica un anno ed è eletto con le modalità di cui all'art. 12.

Il Comitato formula alla Giunta comunale ed al Consiglio Comunale suggerimenti e proposte per la migliore attuazione del decentramento e per la promozione di una sempre maggiore partecipazione dei cittadini al governo della città.

Il Comitato potrà essere convocato, con preavviso di 48 ore, dal Presidente anche su richiesta di n. 4 membri della stessa.

#### **Art 6 – Comitato di zona per il coordinamento dei servizi territoriali decentrati**

Sono istituiti 4 comitati di zona per il coordinamento dei servizi territoriali decentrati suddivisi sul territorio del Comune di Novara come segue:

- Comitato di zona n. 1 ricomprensente i Consigli circoscrizionali Nord, Nord-est e s. Rita
- Comitato di zona n. 2 ricomprensente i Consigli circoscrizionali Pernate e s. Agabio
- Comitato di zona n. 3 ricomprensente i Consigli circoscrizionali Sud-est, Sud e Porta Mortara
- Comitato di zona n. 4 ricomprensente i Consigli circoscrizionali Ovest, Sacro cuore, s. Martino, Lumellogno

Il Consiglio circoscrizionale Centro non è inserito in alcun comitato di zona per la sua particolare configurazione geografica.

#### **Art 7 – Composizione e funzionamento dei Comitati di zona per il coordinamento dei servizi territoriali decentrati**

I comitati di zona sono composti dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali i cui territori ne sono parte, ed alle sue riunioni partecipa necessariamente il Sindaco o suo delegato senza diritto di voto: il coordinatore di ogni singolo comitato di zona viene nominato durante la prima seduta, con voto palese della maggioranza dei membri del Comitato stesso, e a parità di voti risulta eletto il più anziano d'età. Egli dura in carica un anno e alla scadenza viene eletta altra e diversa persona.

Per quanto riguarda la frequenza delle sedute, la convocazione delle stesse ed ogni altro problema di carattere funzionale ogni singolo comitato deciderà autonomamente le proprie regole di comportamento.

#### **Art 8 – Competenze dei Comitati di zona**

I comitati di zona hanno in generale compiti consultivi nei confronti dell'amministrazione comunale per tutto quanto riguarda i servizi erogati a livello decentrato nonché, più in particolare

compiti di coordinamento, razionalizzazione e indirizzo dell'azione dei Consigli circoscrizionali, in essi ricompresi, per quanto attiene ai servizi di cui sopra.

## **TITOLO II - CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

### **Capo 1 – Generalità**

#### **Art 9 – Elezioni**

Il Consiglio circoscrizionale è eletto con suffragio diretto dai cittadini residenti nell'ambito della circoscrizione con le stesse modalità previste per le elezioni del Consiglio Comunale.

Le elezioni per i Consigli circoscrizionali si tengono in coincidenza con le elezioni del Consiglio comunale, salvo che per elezioni a seguito di scioglimento anticipato di un Consiglio circoscrizionale e fermo restando, comunque, il rinnovo di tutti i Consigli circoscrizionali contemporaneamente al Consiglio comunale.

Lo scioglimento anticipato può essere disposto dal Sindaco, su conforme delibera del Consiglio comunale adottata con la maggioranza dei Consiglieri assegnati, per accertata impossibilità del Consiglio di funzionare regolarmente.

#### **Art 10 – Composizione del Consiglio circoscrizionale**

Il Consiglio circoscrizionale è composto:

- Da n. 10 consiglieri nelle circoscrizioni con popolazione fino a 3000 abitanti
- Da n. 20 consiglieri nelle circoscrizioni con popolazione oltre 3000 abitanti

#### **Art 11 – Sede**

I Consigli circoscrizionali hanno sede nella rispettiva circoscrizione in idoneo edificio in cui possano trovare collocazione servizi decentrati; l'uso della sede o delle sedi di ogni singolo Consiglio circoscrizionale è regolamentato dallo stesso.

## **TITOLO III – PRESIDENTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE**

#### **Art 12 – Elezione Del Presidente**

Il Presidente del Consiglio circoscrizionale viene eletto dal Consiglio fra i suoi componenti, alla prima adunanza, subito dopo la convalida degli eletti, con scrutinio palese, con la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla circoscrizione.

Tale elezione deve avvenire, comunque, entro 60 giorni dalla proclamazione degli eletti o dalla data in cui si è verificata la vacanza o, in caso di dimissioni, dalla data di presentazione delle stesse.

Risulta eletto chi ha ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, se nelle prime due votazioni nessun consigliere ottiene la maggioranza richiesta, si procede immediatamente al ballottaggio tra i due che hanno ottenuto il maggior numero di voti nell'ultima votazione: risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti e, in caso di parità, il più anziano di età.

#### **Art 13 – Durata in carica**

Il presidente resta in carica fino alla nomina del successore.

In caso di vacanza dall'Ufficio o di momentanea assenza o impedimento i compiti previsti dall'articolo successivo sono svolti da un Vice Presidente eletto contemporaneamente al Presidente, con separata votazione e con le stesse modalità.

Il Presidente e/o il Vice Presidente del Consiglio circoscrizionale cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia costruttiva espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

La mozione viene messa in discussione entro 15 giorni dalla sua presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia comporta la proclamazione del nuovo Presidente e/o Vice presidente del Consiglio circoscrizionale.

In caso di morte, dimissioni, decadenza o revoca, l'elezione del nuovo Presidente, con le modalità previste dal precedente articolo, è effettuata entro un mese dal giorno in cui si è verificata la vacanza dell'Ufficio.

#### **Art 14 – Compiti**

Il Presidente:

- convoca e presiede il Consiglio circoscrizionale, predispone l'ordine del giorno delle riunioni, ordina i lavori e la discussione, firma i verbali;
- dà corso alle deliberazioni ed alle risoluzioni del Consiglio circoscrizionale
- per quanto non in contrasto con quanto previsto dall'articolo relativo alle Commissioni circoscrizionali, tiene rapporti con tutti gli organismi comunali con cui il Consiglio circoscrizionale ha esigenze di contatto;
- svolge le funzioni che gli vengono conferite dal Sindaco, anche nella sua qualità di Ufficiale di Governo;
- su voto del Consiglio circoscrizionale può essere ascoltato dalle Commissioni Consiliari, dalla Giunta e dal Consiglio Comunale sui problemi della zona
- è membro del Comitato di coordinamento delle circoscrizioni e del Comitato di zona per la gestione dei servizi territoriali decentrati.

### **TITOLO IV – ATTRIBUZIONI E FUNZIONAMENTO**

#### **Art 15 – Finalità**

Le circoscrizioni operano quali organismi di partecipazione, di consultazione e di gestione di servizi di base, secondo quanto stabilito dagli art. 6 e 13 della legge 142/90, dallo Statuto del Comune di Novara e dal presente regolamento; esse esercitano, inoltre, le funzioni delegate dal Comune per mezzo dello Statuto, del presente regolamento o di appositi atti del Consiglio comunale. In particolare ogni Consiglio circoscrizionale:

- a) concorre alla determinazione della politica comunale in tutti i suoi aspetti
- b) esercita un sistematico controllo dell'attuazione di tale politica
- c) sviluppa nuove forme di gestione dei servizi e delle strutture pubbliche esistenti nella circoscrizione e promuove la gestione sociale nei vari momenti in cui si articola la vita della circoscrizione, sia attraverso la partecipazione di cittadini utenti, sia attraverso la corresponsabilizzazione di chi opera nei vari servizi
- d) assume deleghe dal comune, e da altri enti pubblici, al fine di fare progredire in senso sempre più democratico la loro attività e di adeguarla alle reali esigenze della popolazione
- e) esamina preventivamente ed esprime nelle forme opportune le questioni inerenti alla vita ed allo sviluppo della circoscrizione
- f) indica scelte e soluzioni idonee ai programmi di sviluppo delle circoscrizioni e del Comune
- g) opera secondo il costume democratico in armonia con la Costituzione nel rispetto del diritto dell'uomo al fine di rendere sempre più partecipi i cittadini alla vita della circoscrizione e del Comune, particolarmente attraverso Assemblee di Circoscrizione

#### **art 16 – Attribuzioni**

##### D) Concorso alla determinazione della vita politica comunale

il Consiglio circoscrizionale avrà potere di intervento, a mente di quanto previsto dall'art. 59 dello Statuto del Comune di Novara, attraverso i pareri che gli saranno obbligatoriamente

richiesti ed esaminati nella formazione dei provvedimenti amministrativi relativi alle seguenti materie:

- 1) bilancio preventivo del Comune
- 2) piano regolatore generale o di sue varianti
- 3) programmi pluriennali di attuazione e programmi generali per la realizzazione delle opere pubbliche nel Comune
- 4) piani generali della viabilità comunale, piani del commercio, orari dei servizi pubblici ed altri orari interessanti la collettività
- 5) regolamenti comunali
- 6) interventi modificativi della ristrutturazione e della scelta delle forme dei servizi pubblici
- 7) adozione di piani urbanistici esecutivi relativi a zone ricomprese nella circoscrizione
- 8) acquisti di immobili situati nella circoscrizione
- 9) alienazione di immobili comunali situati nella circoscrizione
- 10) interventi sulla viabilità nell'ambito della circoscrizione
- 11) progetti di opere pubbliche e di arredo urbano nella circoscrizione
- 12) concessioni edilizie di particolare rilevanza

Il Consiglio delle circoscrizioni interessate e la Giunta Comunale dovranno adeguatamente motivare le deliberazioni adottate, nelle succitate materie, senza i pareri delle circoscrizioni interessate od in contrasto con essi.

Il Consiglio circoscrizionale può, di propria iniziativa formulare proposte al Consiglio comunale o alla Giunta Comunale.

Circa le proposte indirizzate alla Giunta Comunale la stessa dovrà darne evasione o tramite l'adozione di un apposito atto o tramite adeguata risposta scritta al Consiglio circoscrizionale proponente entro 60 giorni dal ricevimento della stessa.

Le proposte del Consiglio circoscrizionale relative a materie di competenza del Consiglio comunale saranno inviate alla Giunta che riferirà al Consiglio sulla proposta ricevuta e potrà sottoporre al Consiglio il testo di un eventuale provvedimento.

Ciascun Consiglio circoscrizionale può rivolgere interrogazioni alla Giunta per conoscere le ragioni dell'adozione o mancata adozione di provvedimenti relativi ai problemi della circoscrizione e del Comune.

All'interrogazione è data risposta scritta entro 30 giorni dal ricevimento.

I rappresentanti della circoscrizione interrogante possono essere chiamati ad illustrare la posizione del Consiglio circoscrizionale sulla materia.

Il Sindaco può inoltre invitare alle sedute del Consiglio Comunale, per specifici oggetti, rappresentanti delle circoscrizioni i quali potranno pronunciarsi sugli oggetti medesimi.

## II) Controllo sull'esecuzione della politica comunale

Il Consiglio circoscrizionale potrà esercitare, attraverso l'esame dei relativi atti amministrativi, che potranno essere richiesti anche dai singoli membri del Consiglio stesso mediante semplice domanda in carta libera, un controllo politico sull'esecuzione della politica comunale:

1. verificando la rispondenza degli interventi alle scelte programmatiche operate, anche attraverso la verifica del rendiconto dell'anno precedente che va trasmesso contemporaneamente alla proposta di bilancio preventivo
2. compiendo verifiche dello stato di realizzazione dei programmi di intervento
3. rivolgendo interrogazioni
4. il Sindaco e le Commissioni consiliari dovranno dare risposta scritta entro 30 giorni dalla data di trasmissione dell'interrogazione.

## III) Controllo e gestione dei servizi

A) Il Consiglio circoscrizionale ha in generale funzioni di indirizzo e di controllo sul funzionamento dei servizi pubblici che interessano al Circonscrizione.

I Consigli circoscrizionali esercitano poteri deliberativi e/o di gestione nei settori:

1. della cultura e delle attività sociali
2. dell'assistenza e della sanità
3. delle attività sportive e ricreative
4. delle attività scolastiche e parascolastiche
5. della vigilanza territoriale
6. delle manutenzioni e dei lavori pubblici

Le delibere di delega di funzioni ai Consigli di circoscrizione sono approvate dal Consiglio comunale su proposte elaborate di concerto tra l'Assessorato al decentramento, gli assessorati competenti per materia e dovranno contenere:

- direttive, del caso vincolanti e criteri orientativi per l'esercizio delle funzioni delegate
- indicazione dei servizi, degli uffici, dei mezzi o del relativo personale nonché dei finanziamenti da trasferirsi o comunque da rendersi disponibile ai Consigli circoscrizionali per l'esercizio delle funzioni delegate
- indicazione dei provvedimenti conseguenti all'eventuale mancato adempimento di funzioni delegate
- modalità di formazione e di trasmissione all'Amministrazione comunale dei rendiconti annuali sulle attività svolte dai Consigli circoscrizionali nell'esercizio delle funzioni delegate
- nel caso si tratti di deleghe relative a servizi di base da erogarsi a livello decentrato indicazione delle competenze dei Comitati di zona

Analoga procedura dovrà essere prevista per le eventuali deliberazioni di Consiglio Comunale adottate in variazione a quelle sopra previste, in questo caso dovrà essere anche acquisito il parere dei Consigli circoscrizionali ed in materia di servizi decentrati anche dal Comitato di zona.

B) Raccoglie e verifica le esigenze segnalate dagli utenti dei servizi ed interviene tramite gli Assessorati competenti presso le Amministrazioni e Enti interessati per segnalare disfunzioni ed avanzare proposte di soluzione

C) Propone i rappresentanti da eleggere da parte del Consiglio comunale in seno ad organismi che abbiano rilievo specifico per il quartiere stesso.

#### **Art 17 – Deliberazioni dei Consigli circoscrizionali**

Su ogni proposta di deliberazione sottoposta al Consiglio circoscrizionale deve essere richiesto il parere, in ordine alla sola regolarità contabile, del responsabile della ragioneria comunale, nonché del Segretario comunale in relazione alle sue competenze, e, nel caso di spesa, deve essere richiesta l'attestazione della relativa copertura finanziaria del responsabile del servizio finanziario. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Le delibere del Consiglio circoscrizionale e i provvedimenti del suo Presidente sono comunicati, entro dieci giorni dalla loro assunzione, alla giunta comunale, che può annullarli nei successivi quindici giorni, qualora ravvisi in essi vizi di legittimità.

Nel caso che risulti l'impossibilità per un Consiglio di circoscrizione o per il suo Presidente di esercitare regolarmente o utilmente le funzioni ad essi delegate per la gestione di beni o servizi comunali, l'organo comunale che ha disposto la delega può revocarla, anche solo limitatamente a singole circoscrizioni.

#### **Art 18 – Decadenza, dimissioni, sostituzione dei consiglieri**

In caso di dimissioni o insorte condizioni di ineleggibilità o incompatibilità o decadenza o morte di uno o più consiglieri, ha diritto a subentrare nella carica il candidato della lista primo escluso,

sempre che non ricorrano condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità, seguendo l'ordine delle preferenze e sino ad esaurimento dei candidati di lista.

Le dimissioni sono presentate per scritto al Presidente del Consiglio circoscrizionale.

La decadenza del mandato di Consigliere circoscrizionale sopravviene o per insorte condizioni di ineleggibilità e/o incompatibilità o a seguito di assenze ingiustificate a tre sedute consecutive.

Spetta al Presidente o ad un consigliere promuovere la procedura di decadenza mediante formale proposta al Consiglio circoscrizionale.

Sulla proposta di decadenza la seduta del Consiglio circoscrizionale è valida se interviene la metà più uno dei consiglieri assegnati.

La procedura si considera avviata se la proposta ottiene la metà più uno dei voti dei consiglieri presenti.

Avviata la procedura il Presidente dà comunicazione formale al consigliere interessato fissando un termine di 15 giorni per le controdeduzioni dell'interessato.

Le eventuali controdeduzioni del consigliere vanno presentate per scritto al Presidente entro il termine di cui al comma precedente.

Il Consiglio circoscrizionale si pronuncia sulla decadenza entro il perentorio termine di trenta giorni dalla scadenza di cui al comma precedente. Essa si intende approvata con il voto favorevole di metà più uno dei consiglieri presenti e la seduta è tolta se intervengono la metà più uno dei consiglieri assegnati.

#### **Art 19 – Convocazione**

Il Consiglio circoscrizionale è convocato dal Presidente di propria iniziativa o su richiesta del Sindaco o di almeno un terzo dei consiglieri circoscrizionali assegnati entro 15 giorni dalla data della richiesta.

Trascorso tale termine provvede d'ufficio il Sindaco.

Due o più Consigli circoscrizionali possono deliberare di tenere sedute congiunte.

Il Consiglio circoscrizionale può essere convocato anche su richiesta scritta, motivata e presentata al Presidente da almeno un centesimo degli elettori della circoscrizione.

In tal caso il primo firmatario dell'istanza (o un delegato indicato dai cittadini firmatari) è chiamato ad intervenire alla discussione.

#### **Art 20 – Modalità di convocazione**

Il Consiglio circoscrizionale è convocato con lettera riportante l'ordine del giorno da trattare, almeno tre giorni prima e in caso di motivata urgenza 24 ore prima della seduta.

La convocazione è notificata al domicilio dei consiglieri e trasmessa per conoscenza al Sindaco ed all'assessore al Decentramento.

Della stessa e dell'ordine del giorno da trattare è data notizia alla cittadinanza tramite l'affissione del relativo avviso su apposita bacheca e in tutte le altre forme che il Consiglio circoscrizionale riterrà opportune.

#### **Art 21 – Sedute del Consiglio circoscrizionale**

Le sedute del Consiglio circoscrizionale sono pubbliche e sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, dal vice Presidente o da un consigliere designato dai presenti alla seduta.

Il Consiglio circoscrizionale si riunisce in seduta segreta nei casi e con le procedure previste per i Consigli comunali.

Il processo verbale delle sedute viene redatto da personale comunale assegnato alla circoscrizione o da un Consigliere circoscrizionale.

E' data facoltà ad ogni consigliere di rivolgere interrogazioni al Presidente del Consiglio circoscrizionale.

Per la validità delle sedute è richiesto l'intervento della metà dei consiglieri.

Il Consiglio circoscrizionale delibera ordinariamente con il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri presenti.

#### **Art 22 – Commissioni di lavoro**

Al fine di permettere una sempre più ampia partecipazione e qualificare ulteriormente il proprio intervento, il Consiglio circoscrizionale promuove per determinati settori di intervento la costituzione di Commissioni di lavoro. Le commissioni di lavoro costituite dal Consiglio circoscrizionale hanno funzione consultiva. I componenti delle commissioni sono nominati dal Consiglio circoscrizionale.

In tali commissioni potranno essere nominati singoli cittadini, rappresentanti di gruppi o istanze presenti nella circoscrizione con particolare riferimento alle diverse forme di democrazia diretta o tutti coloro che comunque sono in grado di fornire utili contributi all'attività della Commissione. Responsabile della commissione di lavoro è sempre un membro del Consiglio circoscrizionale designato dallo stesso.

Spetta ad ogni Consiglio circoscrizionale definire, con proprio regolamento, il numero delle commissioni, i settori di competenza e le norme di funzionamento.

#### **Art 23 – Attribuzioni delle commissioni di lavoro**

Le commissioni hanno il compito di formulare valutazioni, pareri, proposte in ordine all'attività amministrativa delegata e sui provvedimenti in genere di competenza del Consiglio circoscrizionale.

Promuovono a tale scopo studi, ricerche, rapporti con gli organismi presenti nel territorio della circoscrizione.

Le commissioni promuovono inoltre, in relazione alle proprie competenze ed in attuazione dei deliberati assunti dal Consiglio circoscrizionale, il coordinamento degli organismi di gestione sociale delle istituzioni e servizi comunali anche attraverso incontri, assemblee, ricerche e studi, favorendo così lo sviluppo di rapporti e scambi di esperienze fra le istituzioni e i servizi operanti sul territorio della circoscrizione.

#### **Art 24 – Sedute delle commissioni**

Le sedute delle commissioni sono pubbliche.

Le decisioni delle commissioni sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei componenti presenti.

Periodicamente ogni commissione di lavoro riferisce della propria attività al Consiglio circoscrizionale.

#### **Art 25 – Petizioni**

Gli elettori del Consiglio circoscrizionale possono rivolgere petizioni e proposte di deliberazioni al Consiglio circoscrizionale, nonché richieste di convocazione di pubbliche assemblee.

Esse dovranno essere sottoscritte da almeno un centesimo degli elettori della circoscrizione.

Il Consiglio circoscrizionale deve, entro 45 giorni, esprimere le proprie determinazioni per iscritto e portarle a conoscenza del primo firmatario della petizione od al delegato indicato dai sottoscrittori.

### **TITOLO V – DISPOSIZIONI FINALI**

#### **Art 26 – Termine per l'espressione dei pareri**

I Consigli circoscrizionali debbono esprimere i pareri entro il termine di 20 giorni dal ricevimento della richiesta da parte degli organi comunali competenti.

Con l'invio della richiesta dei pareri sulle politiche generali del comune verrà indetta dall'Assessore competente, entro 5 giorni dal ricevimento, specifica riunione del Comitato di coordinamento delle circoscrizioni, nella quale saranno illustrate le proposte di deliberazione. Trascorso detto termine gli stessi potranno decidere prescindendo dal parere, dandone atto nel deliberato.

Al fine di esprimere i pareri richiesti i Consigli circoscrizionali dovranno essere messi in grado di conoscere approfonditamente la materia tramite adeguata documentazione e, ove necessario, tramite riunioni all'uopo convocate dal Sindaco, dall'assessore al Decentramento o dall'assessore competente per materia.

Qualora il Consiglio circoscrizionale richieda chiarimenti o elementi integrativi al fine di esercitare compiutamente la propria funzione consultiva il suddetto termine è prorogato di non più di 10 giorni dal ricevimento della risposta del Comune.

#### **Art 27 – Avocazione di funzioni delegate**

Il Consiglio Comunale, constatato che uno o più Consigli circoscrizionali, benché sollecitati a provvedere entro un termine fissato, non adempiono alle funzioni ad essi delegate può deliberare l'avocazione della specifica funzione ed il temporaneo affidamento dell'esercizio della stessa alla Giunta Comunale.

Delle decisioni di revoca di funzioni delegate vengono resi edotti i cittadini delle circoscrizioni interessati mediante affissione di manifesti e con ogni forma atta a favorire la conoscenza di tali decisioni.

#### **Art 28 – Permessi per l'esercizio di funzioni dei Consiglieri circoscrizionali**

Si applicano le stesse norme previste per i consiglieri comunali.

#### **Art 29 – Vacanza del Consiglio**

Nei periodi di sospensione delle funzioni dei Consigli circoscrizionali per rinnovazione, decadenza o scioglimento, le attribuzioni deliberative delegate ai Consigli di circoscrizione si intendono tutte ricondotte all'organo comunale competente per materia.

#### **Art 30 – Norme transitorie per il funzionamento dei Consigli circoscrizionali**

Fino all'approvazione degli atti deliberativi di attuazione delle deleghe di cui all'art. 16, che dovranno essere adottati entro sei mesi dal primo rinnovo utile del consiglio comunale restano in vigore, in quanto compatibili, le norme regolamentari vigenti.

#### **Art 31 – Nuovi organismi previsti dal presente regolamento**

La Commissione di coordinamento delle Circoscrizioni ed i Comitati di zona per la gestione dei servizi territoriali decentrati dovranno formarsi entro 90 giorni dal primo rinnovo utile dei Consigli circoscrizionali eletti secondo le norme del presente regolamento.

#### **Art 32 – Rinvio a norme generali**

Per quanto non disposto espressamente nel presente regolamento valgono, in quanto applicabili, le norme delle Leggi nazionali, dello statuto nonché i regolamenti comunali.